

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 252

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore TOMASSINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 MAGGIO 2006

Nuove norme per la tutela, l'assistenza e il diritto al lavoro
delle persone non autosufficienti

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge riveste un grande ruolo sociale, in quanto si interessa dello stato di estrema necessità in cui versano le persone non autosufficienti.

Chi soffre per la mancanza di autosufficienza, totale o parziale, deve essere assistito da terze persone, sovente familiari, nelle operazioni più elementari della vita quotidiana, benché per rispetto della propria dignità personale avrebbe il diritto di essere responsabile dei propri atti di vita.

Ma nella maggior parte dei casi tali persone non possono scegliere come organizzare la propria vita e rimangono sotto la tutela obbligatoria di genitori e parenti, tenuti per legge al loro mantenimento. Anche la famiglia che si fa carico dell'assistenza è fortemente vincolata, sia nella libertà dei suoi membri, sia nello sforzo economico che deve sopportare. Per non considerare poi il sacrificio di chi è stato costretto ad abbandonare il lavoro perdendo anche il diritto alla pensione!

Quando il nucleo familiare non ha più forze e sostanze residue da investire nell'assistenza, le persone non autosufficienti passano poi sotto la tutela di un istituto o di una casa-famiglia, a carico del comune.

Questa è solo una piccola parte dei disagi contro i quali si trovano a dover combattere quotidianamente le persone colpite dal destino.

Si pensi oltretutto agli altri gravi ostacoli che si frappongono nel cammino dei non autosufficienti:

a) si trovano a dover pagare l'assistenza minima necessaria con il solo reddito proveniente dal lavoro e dalle proprie rendite da risparmio;

b) devono mettere da parte le risorse per garantirsi l'assistenza anche quando non sarà possibile produrre reddito, non per propria volontà, ma per qualsiasi altra ragione;

c) chi non ha un proprio reddito si trova a dover gravare sulla famiglia e a non avere altra assistenza.

Uno tra i meno onerosi contratti collettivi nazionali di lavoro stabilisce che i disabili e gli anziani totalmente non autosufficienti devono disporre di almeno 65.000 euro annui, sempreché trovino personale che accetti di lavorare, notti e festività comprese, a lire 5 euro l'ora. Una volta pagata l'assistenza, restano poi le spese necessarie per ausili e presidi sanitari non compresi in quelli concessi dalla solidarietà pubblica. A fronte di tali spese, lo Stato concede agli invalidi civili totalmente non autosufficienti, considerando pensione e indennità di accompagnamento insieme, la somma di circa 7.700 euro annui; d'altra parte revoca la pensione a chi riesce a produrre reddito nonostante le difficoltà e supera di poco il tetto annuo dei 10.330 euro, oltre a non tenere in alcun conto la spesa per l'assistenza domestica e personale, che invece, risultando necessaria e obbligatoria, dovrebbe essere considerata ai fini dei limiti di reddito per il diritto alla pensione e per l'accesso gratuito o scontato ai servizi pubblici.

Anche l'Erario avrebbe vantaggi considerevoli ove tale spesa venisse detratta dall'imponibile, perché farebbe emergere un'enorme quantità di reddito sommerso con un notevole gettito IRPEF, destinato ad aumentare nei prossimi anni per l'aumentato bisogno di assistenza causato dall'invecchiamento della popolazione. Ammettendo inoltre la detrazione dall'imponibile della spesa per assistenza, sia pure con percentuali diverse, an-

che da parte di terzi benefattori, si otterrebbe un grande progresso nella promozione della solidarietà e della legalità.

Gli attuali criteri di calcolo della percentuale di invalidità, fondati sulla capacità lavorativa residua, sono totalmente scollegati dalla realtà esistente e non riescono a determinare in modo oggettivo il bisogno di assistenza di ciascun invalido. Con il sistema attuale, invero, a molti non conviene né lavorare, né risparmiare, bensì fare solo pressione per un maggiore assistenzialismo.

Anche ai non autosufficienti, quindi, con formazione e supporti adeguati, deve essere data la possibilità di poter vivere come soggetti attivi, in modo tale da minimizzare l'assistenzialismo e le passività; occorre dare a ciascuno solo ed esclusivamente l'aiuto di cui ha bisogno per sopperire ai suoi limiti reali, affinché possa dare il meglio per sé e per gli altri.

Il disegno di legge, in vista di un miglioramento qualitativo e operativo della situazione, si articola nei seguenti princìpi:

a) valorizzazione del lavoro dei familiari con assegnazione di una posizione previdenziale a chi assiste;

b) detrazione dal reddito imponibile delle spese per l'assistenza necessaria e obbligatoria;

c) promozione della solidarietà tramite la detrazione della spesa anche a favore di terzi benefattori;

d) emersione del reddito sommerso;

e) elaborazione di nuovi criteri e parametri di giudizio per la quantificazione oggettiva del bisogno di assistenza;

f) promozione e incentivo per le cooperative che prestano l'assistenza, soprattutto se autogestite dagli assistiti stessi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La presente legge si applica alle persone affette da minorazioni fisiche, psichiche o intellettive tali da renderle non autosufficienti, in modo totale o parziale, con la necessità di essere assistite nello svolgimento degli atti della vita quotidiana.

2. Le minorazioni di cui al comma 1 devono comportare una riduzione della capacità lavorativa - come attestata dalle commissioni mediche incaricate di effettuare gli accertamenti in merito al riconoscimento dell'invalidità civile, di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, in conformità alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti, prevista dall'articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509 - superiore al 45 per cento ovvero la non autosufficienza totale o parziale attestata da parte delle medesime commissioni, che comporti la necessità di assistenza quotidiana.

Art. 2.

1. La tabella citata all'articolo 1, comma 2, approvata dal Ministro della sanità con proprio decreto, è formata, nei casi di persone non autosufficienti, anche sulla base delle indicazioni integrative fornite da un esperto in ergoterapia e da uno psicologo.

2. Le commissioni di cui all'articolo 1 della citata legge n. 295 del 1990 provvedono a certificare il grado di disabilità e di non autosufficienza, al fine di quantificare la necessità e la misura di un'assistenza personale, tenendo conto dell'assistenza e della custodia necessaria ai disabili psichici che

necessitino di controllo e di indirizzo da parte di una terza persona. Le medesime commissioni provvedono a fissare una visita di riesame, con termini diversi a seconda dei casi, al fine di verificare e controllare lo stato evolutivo del soggetto.

Art. 3.

1. Le persone dichiarate disabili o non autosufficienti, in modo totale o parziale, ai sensi della presente legge, possono detrarre dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), il costo dell'assistenza nella misura certificata ai sensi della legislazione vigente dalle commissioni di cui all'articolo 1 della citata legge n. 295 del 1990.

2. Nel caso previsto dal comma 1, nell'ipotesi in cui l'assistito non abbia risorse sufficienti e un terzo se ne faccia carico, la detrazione si applica alla persona stessa che ne ha la cura.

Art. 4.

1. L'inserimento lavorativo dei disabili può avvenire anche tramite gli organismi competenti in materia ai sensi della legislazione vigente, che possono stipulare con il datore di lavoro convenzioni per il conseguimento del migliore impiego per il disabile, impegnando in tal modo il datore di lavoro a rispettare gli obblighi assunti.

2. I datori di lavoro privati che assumono le persone non autosufficienti hanno diritto ai seguenti benefici:

a) la fiscalizzazione totale, per la durata massima di otto anni, dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ad ogni lavoratore che abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore all'80 per cento, ovvero abbia un *handicap* intellettuale e psichico, indipendentemente dalla percentuale invalidante;

b) la fiscalizzazione del 50 per cento, per la durata massima di cinque anni, dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ad ogni lavoratore che abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 50 e l'80 per cento;

c) il rimborso forfettario parziale delle spese necessarie per l'inserimento nella compagine lavorativa del lavoratore non autosufficiente.

Art. 5.

1. Il contratto mediante cui il personale di assistenza provvede alla cura della persona non autosufficiente viene denominato «contratto di assistenza».

2. Del contratto di cui al comma 1 può essere parte in senso sostanziale solamente il personale qualificato con provate competenze nei settori della cura e della riabilitazione, adeguatamente certificate.

3. Il personale di assistenza di cui al comma 2 beneficia della fiscalizzazione totale, per il periodo di durata del contratto, dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ad ogni assistito.

4. Nel caso in cui familiari o terzi conviventi decidano di fornire direttamente l'assistenza alla persona non autosufficiente, per il tempo non coperto da terze persone, si applicano le agevolazioni contributive previste dal comma 3, salvo il caso in cui essi preferiscano mantenere la posizione contributiva di altre attività.

Art. 6.

1. Gli organismi e gli uffici competenti possono stipulare con il datore di lavoro convenzioni che consentano ai lavoratori di ottenere agevolazioni ed incentivi nel caso in cui gli stessi promuovano cooperative finalizzate all'assistenza dei non autosufficienti.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono applicate anche nei casi in cui le cooperative di cui al medesimo comma sono fondate e gestite da non autosufficienti che utilizzino il servizio medesimo.

3. Le cooperative di cui al presente articolo, ove siano costituite e gestite da non autosufficienti, possono avvalersi, oltre al personale da assumere con il contratto di cui all'articolo 5, anche di obiettori di coscienza.

Art. 7.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e della finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

